



PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra

PREFETTURE – U.T.G. DI BERGAMO, COMO e VARESE

e

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

e

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.

Premesso che:

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della concorrenza;
- si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze" per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e dell'art.15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190. I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, la quale, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo dell'attività di tali organismi, nonché con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità", la cui stipula è stata prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Considerato che:

- la regione Lombardia sarà interessata dalla realizzazione di opere di notevole valore economico, che determineranno, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sul territorio di competenza di alcune Prefetture lombarde (Varese, Como, Monza e Brianza, Milano e Bergamo);
- tra le infrastrutture strategiche di cui agli artt. 161 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è ricompresa anche la Grande Opera denominata: Pedemontana Lombarda, Collegamento autostradale Dalmine (BG), Como, Varese, Valico del Gaggiolo (VA) ed opere ad esso connesse (delibere CIPE 77/2006 e 97/2009);
- il CUP del Sistema Viabilistico citato è F11B06000270007 e, come disposto dalla Delibera CIPE 77/2006, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento;

Ritenuto che:

- gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del territorio delle province di Bergamo, Como e Varese e non debbono essere negativamente condizionati od ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

Preso atto che:

- presso ciascuna Prefettura è istituito un "Gruppo Interforze", con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali;
- è intenzione dei Prefetti di Bergamo, Como e Varese di assicurare in maniera coordinata, pur nel rispetto del principio di territorialità, le attività di vigilanza in qualità di Autorità competenti in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 163/2006;
- CAL S.p.A. (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.), costituita il 19 febbraio 2007 ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soggetto concedente e aggiudicatore della Pedemontana Lombarda, Collegamento autostradale Dalmine (BG), Como, Varese, Valico del Gaggiolo (VA) ed opere ad esso connesse, in forza del disposto dell'art.1, comma 979, della medesima legge;
- la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è il soggetto concessionario del medesimo collegamento autostradale;



2

- con delibera n. 97 adottata il 6 novembre 2009, il CIPE ha disposto che, in conformità alle direttive del Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sia stipulato apposito Protocollo di Legalità – le cui Linee Guida sono sintetizzate nell'allegato 2 della citata delibera CIPE – tra le competenti Prefetture – U.T.G., il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- tali Linee Guida sono vincolanti per CAL S.p.A. (Soggetto aggiudicatore) e per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (Concessionario);
- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha affidato la realizzazione con ogni mezzo della 1^a parte dell'opera – comprendente la tratta dalla A8 (Cassano Magnago) alla A9 (Lomazzo), il 1° lotto della tangenziale di Como e il 1° lotto della tangenziale di Varese (di seguito anche "Prima Parte") – ad un Contraente Generale, individuato nella Società di Progetto Pedelombarda S.C.p.A., con sede in via dei Missaglia 97, (Edificio A3) – 20142 Milano;
- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. intende affidare la realizzazione della 2^a parte dell'opera – comprendente le tratte dalla A9 (Lomazzo) alla A4 (Osio Sotto) – le relative opere connesse, di completamento e di compensazione (di seguito anche "Seconda Parte"), con successive gare di appalto di prossima indizione;
- sono in corso le attività propedeutiche alla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo e, pertanto, si rende necessario definire – in attuazione delle predette Linee Guida – un Protocollo di Legalità da stipulare congiuntamente con i Prefetti delle province lombarde interessate;
- il Ministero dell'Interno ha espresso il nulla osta alla stipula del "Protocollo di Legalità", con nota in data 22 luglio 2010.

Tutto ciò premesso e considerato:

le Prefetture di Bergamo, Como e Varese, in qualità di organi competenti in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006,

la Società Concessioni Autostradali Lombarde p.A. (di seguito anche "CAL"), con sede legale ed operativa in Milano, Via Nicolò Copernico, 42, in qualità di Soggetto aggiudicatore dell'opera,

la Società Autostrada Pedemontana Lombarda p.A. (di seguito anche "Pedemontana"), con sede in Milano, Piazza della Repubblica, 32, in qualità di Concessionario dell'opera

STIPULANO

il seguente "Protocollo di Legalità", finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere citate in premessa e, fermi restando gli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.



3

ART. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)

1. Ai fini di cui al presente Protocollo di Legalità, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda p. A., nella qualità di Concessionario e in attuazione delle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 97/2009, è individuata quale “soggetto responsabile della sicurezza dell’Opera”, anche sotto il profilo antimafia.

Detto soggetto responsabile ha il compito di garantire – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all’esecuzione dell’Opera, così come previsto nel presente Protocollo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è facoltà di Pedemontana attribuire al proprio Contraente Generale le attività inerenti alla trasmissione dei dati in questione, dandone comunicazione ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo. In tal caso, il Concessionario assicurerà, anche su richiesta del Concedente e/o di ciascuna Prefettura, l’espletamento di ogni attività di verifica e controllo, necessaria per garantire l’attuazione del flusso informativo.

3. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste per tutti i contratti e subcontratti inerenti e/o connessi alla realizzazione del Sistema Viabilistico, di qualsiasi importo:

- a) conclusi dal Concessionario e/o dal medesimo autorizzati;
- b) conclusi dal Contraente Generale o dal medesimo debitamente autorizzati nel rispetto della vigente normativa.

4. Ai fini del presente Protocollo, i contratti o subcontratti sono quelli relativi a lavori, servizi o forniture e ricomprendono i contratti di appalto, subappalto, affidamento e subaffidamento. I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all’Allegato 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con le integrazioni di cui all’art. 6 del presente Protocollo in relazione alle fattispecie ivi previste.

L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera medesima.

5. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 3, saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o subcontratti. Nelle fattispecie disciplinate dal successivo articolo 3 e fatto salvo quanto ivi diversamente previsto, a seguito del predetto conferimento dei dati, dovranno essere acquisite, preventivamente alla stipula, le prescritte informazioni antimafia.



ART. 2

(INDIVIDUAZIONE DEL PREFETTO COMPETENTE)

1. Per Prefetto o Prefettura competente ai sensi del presente Protocollo, si intende – salvo che sia diversamente previsto – il Prefetto o la Prefettura nella cui giurisdizione territoriale insistono le opere o è prevista l'esecuzione della fornitura o l'espletamento dei servizi oggetto di gara ad evidenza pubblica.
2. Qualora l'esecuzione dei relativi contratti interessi una sola provincia, i dati e le richieste di informazioni antimafia perverranno esclusivamente alla Prefettura territorialmente competente (e dunque Bergamo, Como o Varese).
3. Se invece l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici interessi più province, i dati saranno conferiti e le richieste di informazione antimafia saranno inoltrate alla Prefettura di Varese per la Prima Parte della Grande Opera ed alla Prefettura di Bergamo per la Seconda Parte, previa sottoscrizione del Protocollo di Legalità anche da parte delle altre Prefetture interessate dal Collegamento Autostradale.
4. In ogni caso, la Prefettura che riceverà i dati o le richieste, curerà gli adempimenti per il rilascio delle informazioni antimafia da parte del Prefetto competente ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e dunque anche per le imprese, società, ecc., aventi sede legale in una provincia diversa da quelle di Bergamo, Como o Varese.
5. E' costituito un organismo di coordinamento, composto dai rappresentanti delle Prefetture interessate e presieduto dal delegato del Prefetto di Varese, con il compito di verificare lo stato di attuazione del Protocollo, limitatamente ai procedimenti previsti dalla normativa antimafia. Tale organismo potrà riunirsi in diversa composizione, a presidenza della Prefettura di Bergamo, per i lavori concernenti la Seconda Parte della Grande Opera.

ART. 3

(INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE)

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ove si prevede, tra l'altro, che il Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del 1994, è tempestivamente informato della pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo D.P.R. 252/98.
2. In tale ottica, il Concessionario si impegna ad acquisire, preventivamente alla stipula di contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture ed indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.



5

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti.

4. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i termini per il rilascio delle informazioni del Prefetto sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Essi sono ridotti a 30 giorni in tutte le altre ipotesi previste dal presente Protocollo.

Decorsi questi termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Concessionario potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese.

I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

In detti casi il Concessionario comunica senza ritardo al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.

5. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi al Prefetto competente ai sensi del precedente art. 2, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'allegato 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Le informazioni riguarderanno non solo le persone giuridiche e fisiche elencate nell'allegato 5 del decreto, ma, indipendentemente dalla forma giuridica della società, i soci ed i sindaci, nonché, per le s.a.s., anche i soci accomandanti.

Dovranno inoltre essere forniti i seguenti elementi identificativi:

a). visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;

b). certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.

6. Qualora l'impresa abbia sede legale in provincia diversa da quella delle Prefetture sottoscrittrici del presente Protocollo, la richiesta di certificazione antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura competente in base al luogo di esecuzione dei lavori, secondo il criterio fissato al precedente art. 2, che la inoltrerà all'Ufficio Territoriale del Governo interessato, anche per i contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex art. 10 del D.P.R. 252/98.

7. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Concessionario. Detto esito sarà altresì comunicato al Contraente Generale ove la richiesta di informazioni sia stata avanzata dal medesimo Contraente Generale con riguardo a lavori, servizi e forniture di sua competenza. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza da parte del Concessionario è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.



6

ART. 4

(INFORMAZIONI ATIPICHE)

1. Il Concessionario si impegna a valutare la possibilità di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca gli “elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi”, secondo il disposto dell’art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.
2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un’informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un’apposita clausola dei contratti stipulati dal Concessionario o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.
3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 7, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 5

(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)

1. Il Concessionario si impegna ad acquisire da ciascuna società od impresa, a cui intenderà affidare l’esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l’affidamento di servizi o la fornitura di materiali, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d’impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:

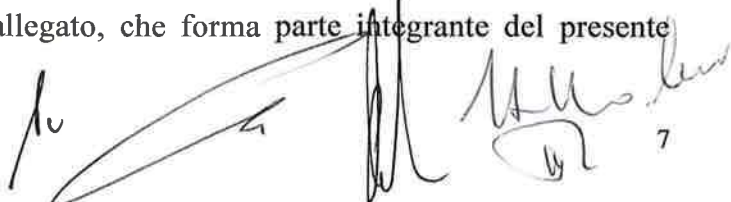
b) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori."

c) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.),

il tutto, come da modello di dichiarazione allegato, che forma parte integrante del presente Protocollo.



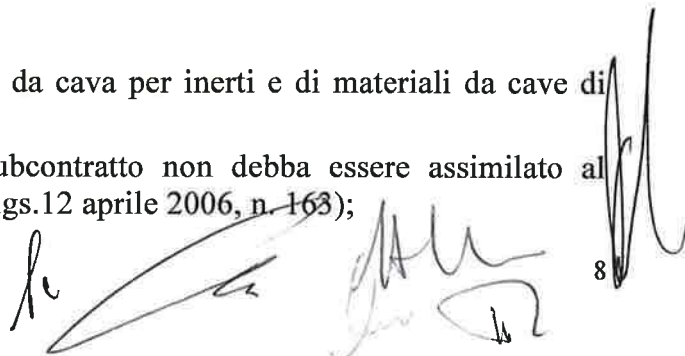
Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, some with numbers like '4' and '7'.

2. Il Concessionario procederà all'inserimento di dette clausole nei contratti e quindi alla risoluzione di quelli stipulati con le imprese che si renderanno responsabili della loro inosservanza (cd. clausola risolutiva espressa).
3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
4. Il Concessionario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. Il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti del Concessionario, dal terzo affidatario e, nei confronti di questi, dai subaffidatari e dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 6

(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SUBCONTRATTI E COSTITUZIONE BANCA DATI MULTIMEDIALE)

1. Sono sottoposti a particolari forme di controlli antimafia i subcontratti che, indipendentemente dall'importo, concernono le seguenti tipologie di prestazioni:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - servizi di guardiania di cantiere;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163);



8

- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- servizi di autotrasporti.

2. Per tali subcontratti, la richiesta di informazioni al Prefetto competente dovrà essere corredata – oltre che da tutti i dati indicati nell'art. 3 – comma 6 – del presente Protocollo – anche dallo stato di famiglia dei soci e di tutti i soggetti elencati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490/1994.

3. Le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia – unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo nel trimestre di €50.000,00, fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nella Banca dati da costituirsi ai sensi del successivo comma.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Concessionario, anche a mezzo del proprio Contraente Generale in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una banca dati multimediale di monitoraggio, riservata ai soggetti sottoscrittori del Protocollo medesimo, contenente la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria da parte della Prefettura, relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, nonché le informazioni che devono consentire il monitoraggio:

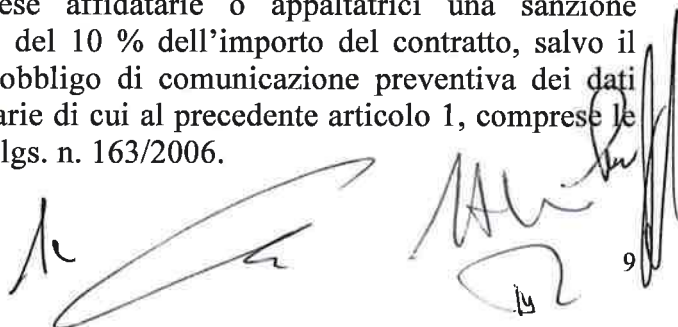
- delle fasi di esecuzioni dei lavori;
- dei soggetti che realizzano le opere;
- dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 ed all'art. 9 del presente Protocollo;
- delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.

ART. 7

(SANZIONI)

1. Il Concessionario applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria, determinata nella misura del valore del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o subaffidatarie di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari e all'art. 118, d. lgs. n. 163/2006.



9

Analoga sanzione pecuniaria verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Il Concessionario, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione del Sistema Viabilistico Pedemontano, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati all'art. 6, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione del Sistema Viabilistico.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto tra il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Concessionario nei casi indicati negli artt. 3 e 9 (c.d. clausola risolutiva espressa) e la facoltà di risoluzione o di revoca nelle ipotesi contemplate dall'art. 4 del presente Protocollo.

4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste negli artt. 4 e 8 del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Soggetto aggiudicatore, del Concessionario e del Contraente Generale, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

ART. 8

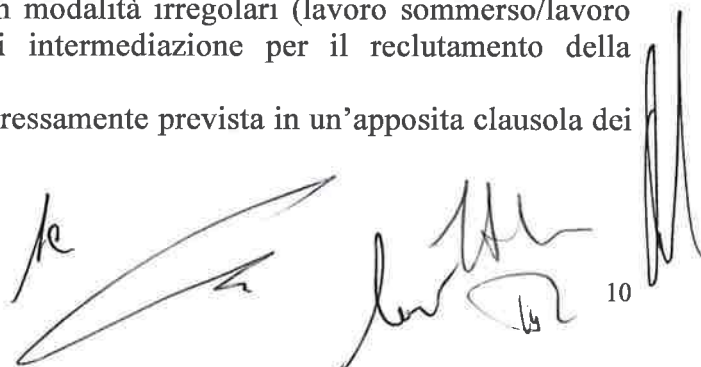
(SICUREZZA NEI CANTIERI)

1. Il Concessionario acquisisce dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, nonché le informazioni relative al numero dei lavoratori da occupare, alle loro qualifiche e ai criteri di assunzione.

2. La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura del Concessionario alla Prefettura competente, per le opportune verifiche da parte del "Gruppo Interforze" di cui in premessa.

3. Il Concessionario si impegna ad esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione ai subcontratti o ai subaffidamenti ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – del presente Protocollo, in relazione all'art. 11 – comma 3 – del D.P.R. 252/98, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.

La possibilità di esercizio di tale facoltà sarà espressamente prevista in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Concessionario.



10

4. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle Grandi Opere deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.

5. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri, allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori.

Il Piano di controllo prevederà in capo al Concessionario la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni contenute nel documento, compresa la trasmissione telematica alla Prefettura territorialmente competente, con cadenza prefissata, delle informazioni sul procedere dei lavori, sulle ditte e sui mezzi presenti in cantiere, sui dipendenti impiegati nei lavori e sulle persone a qualsiasi titolo autorizzate all'accesso.

Questi dati saranno oggetto di accertamenti e di verifiche incrociate da parte del Gruppo Interforze.

ART. 9

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il Concessionario, il Contraente Generale nonché gli appaltatori, i subappaltatori e i contraenti della filiera delle imprese interessate alla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano accenderanno, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, uno o più conti correnti "dedicati" presso banche o Poste Italiane S.p.A. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

2. Su tali conti dedicati, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, saranno effettuati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere, di cui all'art. 3 – comma 3, secondo periodo – della legge n. 136/2010), da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione dei contratti, subcontratti o affidamenti, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a:

- noleggi a freddo e a caldo;
- forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere);
- altre forniture;
- trasporti;
- guardiania;
- spese di cantiere, comprese quelle di mensa e pulizie;
- affidamento lavori;
- factor;
- scavo e movimento terra;
- smaltimento terra;
- smaltimento rifiuti.



11

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Dovranno essere appoggiate sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi; (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- immobilizzazioni;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
- imposte e tasse;
- assicurazioni e fidejussioni;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- gestori e fornitori di pubblici servizi.

4. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, con esclusione del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

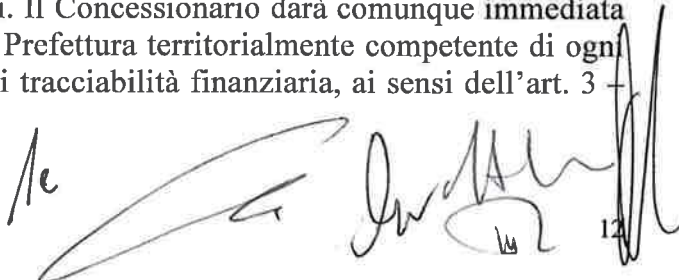
5. Sono soggetti a tracciabilità con le modalità sopra stabilite anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero, di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.

6. Il Concessionario si impegna ad acquisire, da ciascun soggetto economico di cui al comma 1, formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla realizzazione della Pedemontana Lombarda. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati multimediale, di cui all'art. 6 del Protocollo prima dell'ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell'esecuzione dei nuovi contratti.

7. Il Concessionario provvederà ad inserire, in ciascun contratto relativo alla Grande Opera, a pena di nullità assoluta dello stesso, un'apposita clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario verificherà inoltre che la stessa clausola sia inserita nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

8. Ogni contratto o subcontratto deve essere munito di clausola risolutiva espressa, da attivarsi, a cura del Concessionario, nei casi in cui le movimentazioni finanziarie siano effettuate senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero uno degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Concessionario darà comunque immediata comunicazione al Soggetto aggiudicatore ed alla Prefettura territorialmente competente di ogni notizia relativa ad inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – della legge 13 agosto 2010, n. 136.



12

Alla risoluzione del contratto si aggiungerà una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione (fatto salvo il maggior danno).

9. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A. ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione.

10. Le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 saranno incamerate dal Concessionario ed investite in interventi per migliorare la sicurezza antimafia della Grande Opera.

11. Il procedimento sanzionatorio previsto dai precedenti commi è autonomo e non alternativo a quello disciplinato dall'art. 6 della legge n. 136/2010.

ART. 10

(ATTIVITA' DEI GRUPPI INTERFORZE)

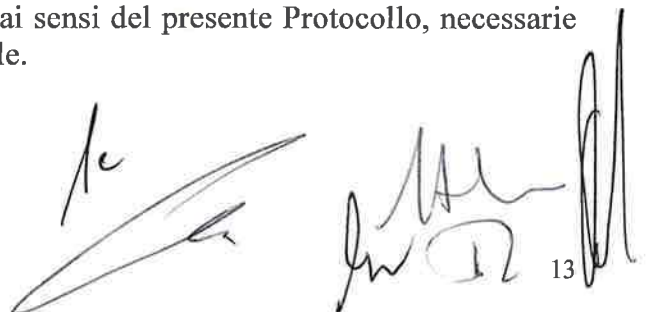
1. I "Gruppi Interforze" procedono ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese aggiudicatrici dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.

2. Ciascun "Gruppo Interforze" informa la Prefettura competente sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata alle altre Prefetture sottoscrittrici del Protocollo, al Soggetto aggiudicatore, al Concessionario ed al Contraente Generale un'apposita informativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.

3. A tal fine, il Soggetto aggiudicatore, il Concessionario ed il Contraente Generale si impegnano a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del "Gruppo Interforze", allo scopo di svolgere l'attività di controllo, anche sui cantieri, della regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa di settore, in conformità alle competenze istituzionali dei vari componenti il "Gruppo Interforze" medesimo.

4. Gli esiti delle verifiche effettuate dai "Gruppi Interforze" saranno oggetto di periodico esame da parte dell'organismo di coordinamento previsto dall'art. 2 – comma 4 – del Protocollo.

5. Il Soggetto aggiudicatore si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ed a ciascuna Prefettura firmataria sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. Il Concessionario si impegna a fornire al Soggetto aggiudicatore le informazioni relative alle attività dallo stesso svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale.



13

6. Il Concessionario si impegna ad informare tempestivamente il Soggetto aggiudicatore in ordine alle violazioni del presente Protocollo accertate dal Concessionario medesimo, anche ai fini della comunicazione del predetto Soggetto aggiudicatore al Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

ART. 11

(RESPONSABILIZZAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE INDIVIDUATO PER LA PRIMA PARTE DELL'OPERA)

1. La Società di progetto Pedelombarda S.C.p.A., in qualità di soggetto a cui il Concessionario ha affidato, con funzione di Contraente Generale, la realizzazione della Prima Parte dell'opera con ogni mezzo, con la sottoscrizione per accettazione del presente "Protocollo di Legalità", sin d'ora assume a proprio carico, per i lavori, i servizi e le forniture di sua competenza, tutti gli obblighi ed i compiti previsti dal Protocollo medesimo in capo al Concessionario, ferme restando le competenze del Concessionario ai sensi di legge e dell'art. 1 del presente Protocollo.

Rimangono esclusivamente in capo al Concessionario l'impegno e le facoltà disciplinate dall'art. 4, in materia di informazioni antimafia atipiche.

2. La Società di progetto Pedelombarda S.C.p.A. si impegna inoltre a far sì che tutte le imprese coinvolte dalla medesima a qualsivoglia titolo nella realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo diano piena e compiuta attuazione al presente Protocollo, allegando lo stesso a tutti i contratti che provvederà a sottoscrivere.

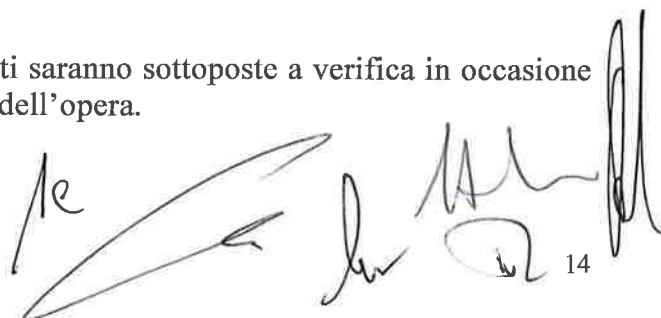
3. La Società di progetto Pedelombarda S.C.p.A. provvederà ad inserire nei contratti con terzi apposita clausola con la quale il terzo assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale i dati relativi alle società o imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione della Prima Parte dell'opera.

Nella stessa clausola si stabilirà altresì che le imprese di cui sopra accettano espressamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi comprese le clausole risolutive espresse di cui all'art. 3, all'art. 5 e all'art. 9, nonché la facoltà di risoluzione del contratto o di revoca del subcontratto nelle ipotesi di informazioni antimafia atipiche (art. 4), ovvero di illegittimi impieghi di manodopera (art. 8). La predetta clausola dovrà infine prevedere espressamente l'integrale accettazione del sistema sanzionatorio descritto dall'art. 7 e dall'art. 9 del Protocollo.

4. La Società di progetto Pedelombarda S.C.p.A. si impegna sin d'ora a consentire le attività di verifica e controllo del Concessionario di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo nonché a fornire ogni informazione sull'attività svolta ai sensi del Protocollo medesimo.

5. La Società di progetto Pedelombarda S.C.p.A. costituirà la Banca dati di cui all'articolo 6, comma 4, ove richiesto dal Concessionario.

6. Le prescrizioni contenute nei commi precedenti saranno sottoposte a verifica in occasione dell'affidamento della realizzazione delle altre parti dell'opera.



14

ART. 12

(RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE)

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di Legalità".

Di tanto si fanno carico, per quanto di rispettiva competenza,

- la Società Concessioni Autostradali Lombarde p.A., in qualità di Soggetto aggiudicatore dell'opera,
- la Società Autostrada Pedemontana Lombarda p.A., in qualità di Concessionario.

ART. 13

(DURATA DEL PROTOCOLLO)

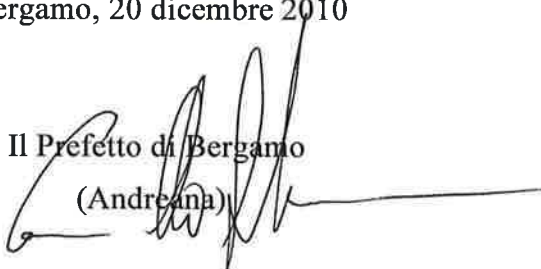
1. Il Protocollo di Legalità avrà durata fino alla conclusione dei lavori.
2. Le Prefetture di Bergamo, Como e Varese cureranno i necessari rapporti con le Prefetture di Milano e Monza e Brianza per gli eventuali profili di interesse comune.
3. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.
4. In ogni caso, il documento sarà sottoposto a verifica prima dell'affidamento, da parte del Concessionario, della realizzazione della Seconda Parte dell'opera e delle opere ad essa connesse.



Bergamo, 20 dicembre 2010

■ Il Prefetto di Bergamo

(Andreana)



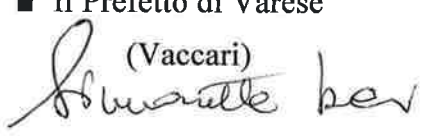
■ Il Prefetto di Como

(Tortora)



■ Il Prefetto di Varese

(Vaccari)




■ Il Presidente di CAL S.p.A.

(Basili)



■ L'Amministratore Delegato di Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A.

(Lombardo)



Per accettazione:

■ L'Amministratore Delegato
di Pedelombarda S.C.p.A.

(Longo)



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 5, CLAUSOLE 1 E 2, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA LE PREFETTURE DI BERGAMO, COMO E VARESE, LA SOCIETA' CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE P.A. (SOGETTO AGGIUDICATORE) E LA SOCIETA' AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA P.A. (CONCESSIONARIO)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a,
il, e residente in, via
....., iscritto/a al nr. del Registro delle imprese tenuto
presso la Camera di Commercio di, beneficiario/a di
finanziamento/affidataria di lavori o forniture nell'ambito

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo di Legalità sottoscritto il tra le Prefetture di Bergamo, Como e Varese, la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale ed operativa in Milano, Via Nicolò Copernico, 42, in qualità di Soggetto concedente e aggiudicatore, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda p. A., con sede in Milano, Piazza della Repubblica, 32, in qualità di Concessionario dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste, a denunciare immediatamente:

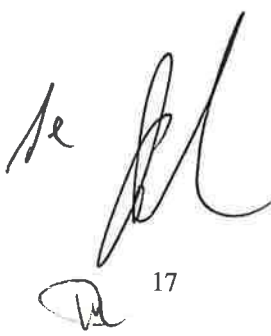

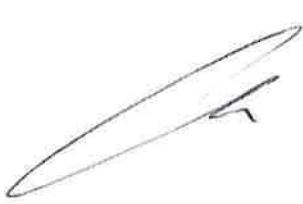
- alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori (*Clausola 1*);
- alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.) (*Clausola 2*);

DICHIARA

di essere stato informato/a che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del citato Protocollo di Legalità, ossia la risoluzione dei contratti sottoscritti.

.....li

IN FEDE



17